

QUALE IDENTITÀ NEL DOCUMENTO CHIAMATO « RELAZIONE DI SINTESI »

*Ostacoli nella formulazione di ipotesi di trattamento,
germinanti in ottiche sfalsate del lavoro d'équipe*

ENRICO RESCA (*)

Lo spunto di questo intervento nasce dalle non chiarezze riscontrate su quel documento chiamato « Relazione di sintesi », ma l'obiettivo sostanziale è l'esame delle difficoltà che ostacolano la formulazione di ipotesi di Trattamento, e di conseguenza ostacolano l'attuazione concreta del Trattamento.

Non si vuole dimenticare altre difficoltà, forse più importanti e determinanti, ma qui ci si vuole concentrare sugli impedimenti nell'attuazione del Trattamento imputabili ad impostazioni sfalsate ed in tutti i modi non chiare nel lavoro d'osservazione e trattamento dell'équipe.

Lo spunto dicevo, un documento chiamato « Relazione di sintesi »: un foglietto dattiloscritto, a volte firmato e su carta intestata, e a volte non firmato o nel massimo anonimato. Un foglietto il cui contenuto non si sa mai cosa esattamente debba essere e a cosa sia finalizzato: se per un beneficio, se per una informazione, se per una dimissione, se per l'adempimento di una pratica che deve essere evasa in tutti i modi. Un foglietto a volte partorito frettolosamente, perché la Sezione di sorveglianza ha già fissato delle date d'Udienza.

Altre volte quel foglietto scaturisce da un più attento rapportarsi dell'Istituto penitenziario alla persona sottoposta a privazione della libertà; un elaborato a cui sottende la volontà operativo-risocializzante della legge 354/1975 ed una responsabile concezione di società democratica. Spesso però, anche

(*) Educatore presso la casa circondariale di Castelfranco Emilia.

in questi casi « illuminati » permane una scarsa identità su quel « foglietto vagante ».

In questo quadro, tra Istituti e Magistratura è un continuo viaggiare di « Relazioni di sintesi ». Ogni operatore ed ogni Ufficio ha, su quel povero foglietto vagante, concezioni, stampati, metodi, aspettative dissimili e spesso causa di giudizi di non professionalità ed incompetenza. D'altro canto i medesimi Uffici (Ispettorato, Ministero e Magistratura) sottolineano e richiamano gli adempimenti indicati dalla legge di riforma. Vedi in particolare la nota n. 1/83 del 5 gennaio 1983 della Sezione di sorveglianza di Bologna.

Di per sé tale confusione e scarsa identità potrebbe essere cosa di non particolare importanza: gli operatori potrebbero cercare di fare sempre meglio, uniformarsi, riuscendo prima o poi ad accontentare gli Uffici che richiedono tali « Relazioni di sintesi ». Ma il punto non è questo.

L'ipotesi è che tale scarsa identità provenga da un rapportarsi distratto ed arbitrario alla normativa, che, quando parla di risocializzazione indica anche specifici strumenti funzionali, e non vaghi e generici documenti tipo le « Relazioni di sintesi », le quali di fatto sono specifiche solo per la costante richiesta di informazioni. La gravità dell'ipotesi non è nella confusione esistente attorno a tale documento, ma nella possibilità che formulazioni superficiali di documenti di sintesi vanifichino le vie che la legge e le ministeriali indicano per il concreto trattamento individualizzato.

Da una veloce ricerca sul termine « sintesi », non è emersa l'indicazione di un documento denominato « Relazione di sintesi », ma emerge l'indicazione di: « Documento Conclusivo Di Sintesi Finalizzato Al Trattamento ».

Denominerò tale documento con « DCSFT ».

In tale contesto il termine « sintesi » non pare riferito ad informazioni o analisi o a giudizi che una Direzione deve fornire alla Magistratura o ad altro Istituto carcerario o a U.S.L. (cosa invece ben ricorrente col fogliettino dattiloscritto).

Il termine « sintesi » nella formulazione del DCSFT della ministeriale n. 2598/5051 del 13 aprile 1979, pare riferito a ciò che costituisce la peculiare identità del fatto detentivo dopo la riforma: il trattamento individualizzato per il recupero sociale del ristretto.

Col raggiungimento del DCSFT si approda non tanto ad una generica relazione sul detenuto o sull'osservazione, ma a documento costituente vero progetto operativo. Tale DCSFT ha come termine d'arrivo la formulazione di ipotesi operative e « subito » finalizzate alla concretizzazione delle medesime: il Trattamento.

In altri termini: ogni fase del lavoro d'osservazione, che dovrà approdare al DCSFT ed ai relativi aggiornamenti, non ha dinamiche informative o « d'osservazione in sé » o di « enucleazione di giudizi in sé », ma sempre e subito finalizzate al Trattamento. In altri termini ancora: nel lavoro d'osservazione non esiste momento intermedio che sia proponibile od esigibile per fini prettamente informativi nel generico formato « Relazione di sintesi ». In particolare, il lavoro d'osservazione d'ingresso (che inizia con l'ingresso del ristretto e termina dopo tre mesi col DCSFT — e che chiamerò « fatto sintesi » —) secondo la legge e ministeriale ha come unica identità quella di essere scintilla d'accensione del trattamento individualizzato.

Il raggiungimento del DCSFT, coincidente con l'esaurimento del « fatto sintesi », è individuato dalla ministeriale prima citata secondo una precisa articolazione: una prima parte « statica », propedeutica ed una seconda « dinamica ».

La prima parte: una planimetria sull'individuo, senza dinamiche di giudizio, ma sostanzialmente alla ricerca degli elementi circoscrittivi la problematica esistenziale della persona, attraverso la documentazione personologica, ambientale e comportamentale.

Una seconda parte che, usando il « materiale-piattaforma » della prima, attraverso un'équipe « presieduta » ed il Magistrato che approva, individua ipotesi dinamiche di Trattamento.

Tale DCSFT non più, perciò solo un punto d'arrivo, ma anche di partenza: l'avvio del trattamento individualizzato.

Se l'ottica ed i contenuti di questa veloce ricerca sul termine « sintesi » non sono eterogenei con lo spirito della legge e delle ministeriali, dove si situa la « Relazione di sintesi » da cui si è partiti?

Proporrei di dilatare la fisionomia del « fatto sintesi » per individuare i motivi di quella confusione ed assenza di identità da cui si è partiti.

Non può intendersi con « Relazione di sintesi » una tappa o prodotto intermedio del Documento Conclusivo di Sintesi Finalizzato al Trattamento.

Nel « fatto sintesi » l'unica dinamica è riferita al concreto trattamento e non esistono ancora dinamiche informative o di giudizio cedibili all'esterno dell'Istituto. A questo punto sarebbe importante riflettere che le richieste di informazioni che pervengono negli Istituti, possono sempre essere considerate e un po' diversificate tra richieste nella norma (e perciò « di sintesi ») e richieste particolari (e non di per sé « di sintesi »).

Se le richieste d'osservazione che pervengono all'Istituto sono nella norma, dovranno riferire su ristretto « corredato » di proprio programma di Trattamento. Se invece sono particolari, saranno incaricati i « particolari operatori » all'uopo previsti dalla legge (esperto, psichiatra ecc.) o in tutti i modi i singoli operatori a cui è indirizzata la richiesta, rilevando ancora che richieste particolari non sono di per sé richieste « di sintesi ». L'affermazione che informazioni « di sintesi » debbono riferire su ristretto « corredato » di proprio programma di Trattamento, è facilmente deducibile dalla legge che prevede tale programma per ogni ristretto dopo tre mesi di detenzione.

Detto questo, una richiesta denominata « Relazione di sintesi », di sé rivolta all'équipe, nella norma, perciò di « sintesi » è certissimo debba situarsi solo « a valle » del DCSFT, qualsiasi sia il contenuto desiderato o richiesto. Collocarla « a monte » del DCSFT sarebbe innanzitutto indirizzarla ad un non ben specificato interlocutore, poi sarebbe in sé contraddittoria e generante contraddizione perché « di sintesi » quando la sintesi sul trattamento non è ancora stata raggiunta. Se fosse da intendersi « sintesi sull'osservazione raggiunta fino a quel momento », sarebbe richiesta arbitraria ed in tutti i modi graverebbe il « fatto sintesi », in fase intermedia del lavoro, con richiesta di prestazione che inevitabilmente snaturerebbe il lavoro d'équipe e lo stesso « fatto sintesi ».

Allo snaturamento potrebbe seguire l'instaurarsi di ottiche sfalsate e anomale impostazioni del lavoro d'équipe.

Quando il « fatto sintesi » compirà il proprio *iter* giungendo al DCSFT, e ancor più quando tale DCSFT diverrà operativo, solo allora esso sarà seriamente informativo. Solo

allora sarà corretto compiere delle « misurazioni » e formulare dei « giudizi ». Saranno informazioni sull'adesione e sullo stato di avanzamento del programma individualizzato.

Si potrebbe obiettare che precludere all'équipe ogni prestazione informativa fino al raggiungimento « dell'ambito trattamento », potrebbe essere eccessivo, considerando che qualsiasi informazione proveniente dall'Istituto può essere utile alla Magistratura intenta in eventuale concessione di beneficio, e considerando che tale concessione di beneficio può costituire Trattamento. Si può però rispondere che le varie articolazioni nella risposta ad una richiesta di beneficio non sono certo ne esaustive ne caratterizzanti il trattamento, che ha come spazio proprio innanzitutto l'Istituto. Inoltre, come si diceva prima, le lecite richieste possono sempre essere evase da un operatore particolare quando l'équipe non è ancora giunta al DCSFT.

Capita invece che le scadenze create della Sezione di sorveglianza, con le date d'Udienza e le relative richieste di « Relazioni di sintesi », monilitino « a priori » l'équipe, con l'emissione spesso confusionaria, « a tutti i costi », di quei poveri foglietti vaganti, senza che questi abbiano a monte una collocazione nel realtivo DCSFT. A volte sembra che il giorno d'Udienza sia giorno d'esame: esame non per il detenuto, ma per l'équipe che dovrà essere giudicata in merito allo svolgimento « del compito richiesto a data fissa ». Quale identità e serietà potrà mai avere tale « Relazione di sintesi » se non trae la propria informatività da un DCSFT applicato? D'altro canto oggettivamente pervengono richieste « di sintesi » (con le richieste di « Relazioni di sintesi »), quando l'équipe non è ancora riuscita ad approdare al DCSFT.

Queste paiono le situazioni dalle quali prende avvio la prassi di emettere « risposte » denominate « Relazioni di sintesi ».

Tali documenti non sono certo il DCSFT per le finalità che non sono puntate al Trattamento, e per la non apposta approvazione del Magistrato. Esistono disposizioni che giustificano la nascita di tale nuovo documento quando il DCSFT non è ancora stato perfezionato? O con « Relazione di sintesi » si è inventata una formale possibilità, per le zoppicanti équipe, di evadere le richieste pervenute, racimolando in tempi utili ogni possibile informazione sul detenuto?

Ritengo che qualsiasi sottoprodotto del DCSFT incentivi quell'assenza di identità e non chiarezza da cui si è partiti.

L'eludere poi, anche a livelli minimi, il progetto lavorativo dell'équipe che deve tendere alla formulazione del DCSFT, costituisce un ostacolo funzionale all'attuazione concreta del Trattamento ed innesca dei meccanismi involutivi e deresponsabilizzanti, poi facilmente strumentalizzabili da chiacchieria.

Tali affermazioni prendono corpo dalle seguenti riflessioni sull'esperienza acquisita:

– Se l'équipe viene mobilitata per prestazioni scongiunte da ambito di Trattamento, correrà il rischio di snaturare il proprio ruolo.

Da équipe funzionale alla formulazione di ipotesi di Trattamento, diverrà « assortimento di operatori interpellabili ». Tali operatori finiranno col dare prestazioni analitico-informative scongiunte e sterili.

Scongiunte perché non ubicate in ciò che costituisce lo « spazio comune »: il Trattamento nella vita d'Istituto. Sterili perché alla fin fine simili alle prestazioni degli organi di controllo o alle prestazioni di professionisti esterni.

La legge non prevede un'équipe fornitrice d'informazioni, satellite della Magistratura, ma prevede un'équipe ubicata in Istituto. Il « cordone ombelicale » dell'équipe non è tanto l'esterno quanto l'interno: è qui che, almeno nella fase iniziale, si dovrà attuare ciò per cui essa è prevista.

Operatori d'équipe i quali, in via ordinaria, non debbono tanto attuare dialoghi personali con la Magistratura o con l'esterno, ma attendere affinché si crei il dialogo tra Istituto e Magistratura e tra Istituto ed esterno.

Il rischio è altrimenti, scavalcando le Direzioni, attuare in proprio dei surrogati di tali rapporti, che di fatto non coinvolgeranno l'Istituto perché non propri della Direzione.

Basti l'accento che non si vuole negare la necessità di proficui rapporti dell'équipe con l'esterno.

– Se l'équipe è deconcentrata dal « fatto sintesi », difficilmente raggiungerà il « prodotto finito » e cioè il DCSFT.

Si accontenterà di sottoprodotti facilmente reperibili o fatturabili durante i propri lavori, arginando la propria operatività all'interno di quella fitta ragnatela di comunicazioni costituita dai fogliettini vaganti.

Spesso si ha la sensazione che alcuni operatori eludano l'appuntamento *Trattamento* attraverso appunto l'uso di « nuova banconota » non « coperta » dal disegno complessivo della legge. Banconota « scoperta » perché per uso esterno e non soprattutto interno. Con questa prassi tali operatori realizzano richieste d'informazioni, dialogo personale con la Magistratura, incombenze d'ufficio, esigenze di professionalità, ma sostanzialmente si fermano alla estrema periferia dell'appuntamento principale. Questa prassi elude di fatto l'impostazione di legge, a meno che non si ritenga di aver fatto *Trattamento* solo perché si sono condotti colloqui ambulatoriali, e se ne è stesa relazione. Quando la legge parla di *Trattamento* penso non intenda prestazioni tipo relazioni, o « blande iniezioni di colloquio ambulatoriale » o sporadici tentativi di razionalizzare il vissuto del detenuto.

Temo intenda ben altro la legge: una lucida operatività che consenta di individuare con la Direzione, quale programma di *Trattamento* è possibile attuare nel proprio Istituto.

Il non puntare al raggiungimento del programma di *Trattamento*, creerà lo scollamento tra Direzioni ed équipe.

Venendo a mancare la meta comune (comune sia alla Direzione che all'équipe) interesserà poi molto poco all'équipe la vita interna dell'Istituto, all'interno della quale, almeno nella fase iniziale, doveva attuarsi il *Trattamento*.

Questa volta sarebbe non l'elusione, ma il fallimento della riforma: rimarrebbe una carcerazione custodialistica, ornata di tanto in tanto da interventi specialistici esterni.

Il disperdersi dell'équipe verso altre mete, certamente più semplici e meno impegnative, purtroppo pare non adeguatamente arginato da precise attenzioni delle Direzioni e Magistratura.

Se dalla parte delle Direzioni si può notare il rischio di essere assorbiti da problemi impellenti, ottemperando agli appuntamenti sull'osservazione e trattamento con forme di delega, si nota come riscontro che alcune équipe prima tendono ad arroccarsi su posizioni autoprotettive (accampando eventualmente motivi di professionalità), poi in successiva fase di assestamento, ad accettare quelle deleghe che le consentiranno una gestione in proprio di quanto concerne osservazione e trattamento.

Ecco la scollatura dell'équipe, rispetto alla Direzione, con conseguente inevitabile sterilità di entrambi, ed in tutti i modi con l'elusione del Trattamento.

Secondo la legge e le varie ministeriali, al momento non è possibile fare del Trattamento se sussistono dei pur minimi scollamenti con la Direzione, se sussistono dei pur minimi vuoti della Direzione, se esiste anche solo saltuariamente la tendenza della Direzione a prendere la tangente al problema. Se poi ci sono delle deleghe, le possibilità di attuare Trattamento verrebbero affidate a « cinghie di trasmissione » non proprie, molto deboli, sproporzionate rispetto alla realtà della complessa vita di Istituto. Trattamento è, ancor prima di articolati interventi, vita d'Istituto. Se si pensa di fare Trattamento senza assumere e coinvolgere tutte le componenti della vita d'Istituto, è fagocitare la legge. Trattamento è raggiunta permeabilizzazione capillare di un concetto, e trasudorazione generale del medesimo; è propagazione a centri concentrici di una convinzione e di un atteggiamento.

Fare Trattamento in stato di dissociazione da una qualsiasi componente l'Istituto è già molto dubbio; fare Trattamento se c'è scollamento con la Direzione sarebbe un giocare al trattamento, sarebbe creare un « olimpo » inutile all'interno di una quotidianità abbandonata e tradita. Sarebbe interessante, parlando di scollamento tra Direzione ed équipe, approfondire anche come tali anomalie agevolino l'innesto di certi meccanismi involutivi e deresponsabilizzanti in base ai quali si creano quelle penose divisioni tra chi crede nella pena rieducativa e chi no. Sarebbe interessante poter approfondire come tali divisioni spesso paiono più funzionali, per entrambe le parti, che frutto di precise convinzioni.

La legge nelle attuali articolazioni, in particolare col DCSFT, prevede e consente un'operatività, riferita al Trattamento, che dovremmo « impugnare » per tentare di garantire un impulso operativo e non delegabile e non fagocitabile.

Impugnare nel senso di non accettare a nessun livello che i ritmi e le procedure attualmente previste per il raggiungimento del Trattamento, vengano banalizzate o distorte.

Ad esempio non produrre alcun documento di sintesi in équipe finché non si è concluso l'iter del DCSFT, avendo il coraggio di evadere eventuali richieste con prestazioni di operatori singoli o particolari.

Ad esempio evitare dilettantismi o avventure spontanee con la formulazione di ipotesi prima del rigoroso riscontro dei tre elaborati (esperto, servizio sociale, educatore) che costituiranno il materiale-piattaforma della prima parte del DCSFT.

Ad esempio caratterizzare quella « Relazione di sintesi » come documento sempre a valle del DCSFT e con contenuto sempre riferito all'adesione allo stato di avanzamento del programma individualizzato.

Il discorso che ci sono delle carenze tali per cui, anche raggiungendo il DCSFT, non è possibile fare del trattamento, è un discorso demagogico e non costruttivo. L'unica impossibilità di fare trattamento risiede nella ipotesi che negli Istituti non vi sia vita.

Prioritariamente, anche se a livelli minimi, è possibile e bisogna fare trattamento. Occorre che le varie componenti e soprattutto le équipes che al riguardo hanno responsabilità funzionali, in un rapportarsi costruttivo e democratico, accettino le esistenti indicazioni di legge.

Concludo con ultima osservazione riguardo alle possibili sfasature di una osservazione non finalizzata nella norma, al Trattamento (cosa molto possibile quando in équipes si lavora gestendosi in proprio mete ed impostazioni).

Ci troveremmo a rapportarci a persona in stato di privazione della libertà senza « contesti » e senza « criteri ».

Non interessa minimamente se oggi la scienza psicologica o sociologica è in grado di proporci affinati strumenti d'analisi, e sperimentati metodi d'osservazione, e garantite tecniche.

Non interessa se il singolo operatore è uno specialista in grado di garantire personalmente tali sistemi scientifici. Interessa che chi ci garantisce sia una legge sulla quale a sua volta è garante un ordinamento democratico.

La legge ci imposta questo rapportarci (di Istituto ed operatore a persona ristretta) attraverso il « trattamento individualizzato per un recupero sociale ».

Se eludiamo o non assumiamo questa impostazione-scelta, quale sarà il nostro rapportarci?

Scientifico? Paternalistico? Punitivo? Permissivo?

Secondo la legge, attraverso il programma individualizzato, non dovrebbe esistere persona ristretta nei confronti

della quale ci si possa rapportare senza un criterio prestabilito.

Prestabilito affinché la persona non sia esposta alla spersonalizzazione che non compete alla detenzione; prestabilito affinché la persona ristretta non sia « analizzata in se » e « giudicata in se » e « sezionata in se », ma sempre « in relazione a » e « nel contesto di ».

Non mi addentro oltre al fatto di riferire e rapportarsi a persona ristretta senza l'esistenza di un calibrato contesto, ma certamente i rischi sociali e culturali non sono indifferenti.

RIASSUNTO

Sulla base dell'esperienza iniziata nel 1979, prima in uno stabilimento per detenuti poi in uno stabilimento per internati, viene considerata la difficoltà di fare dell'ipotesi trattamentale il parametro impostativo della vita detentiva, soffermandosi in particolare modo su alcune metodologie operative: lavoro d'équipe e relazioni di sintesi.

RESUME

Sur la base de l'expérience entreprise en 1979, d'abord dans un établissement pénitentiaire de détenus et ensuite dans un établissements d'internés, l'article examine la difficulté de considérer l'hypothèse de traitement comme modèle d'organisation de la détention, en s'arrêtant notamment sur certaines méthodologie opérationnelles: travail d'équipe et relations de synthèse.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund der seit 1979, erst in einer Haftanstalt, dann in einer Internierungsanstalt gesammelten Erfahrungen, wird die Schwierigkeit abgewagt, die Behandlungshypothese zum bestimmenden Parameter des Lebens in Haft zu machen; den operativen Methoden, Gruppenarbeit und zusammenfassende Berichte, wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

SUMMARY

On the basis of the experience initiated in 1979, first in an establishment for prisoners, then in an establishment for internees, the difficulty is considered of making the treatment hypothesis the approach parameter of prison life, dwelling, particularly, on some operational methodologies: team working and concise reports.

RESUMEN

En base a la experiencia empezada en 1979, primero en un establecimiento para detenidos luego en un establecimiento para internados, se considera la dificultad de tomar la hipótesis de tratamiento como el parámetro para plantear la vida de detención, deteniéndose particularmente en algunos métodos de acción: trabajo de equipo e informes de síntesis.